



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 31/05/2022

originale

OGGETTO:

VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022

L'anno **Duemilaventidue** e questo di **Trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **18:05** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
BASSI LUIGI	Consigliere Comunale	Presente
CARBONIERI ANNA	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
ANGELINI ALEX	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
VECCHI ALICE	Consigliere Comunale	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
FRANCIAMORE SONIA	Consigliere Comunale	Presente
DIOLAITI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
VIBORGI SIMONA	Consigliere Comunale	Presente
FANTINI ILARIO	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Giuseppe Beraldi, Segretario Comunale A Scavalco incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni: LIOTTA MARCO, NICOLODI CHIARA, BAGNOLI FLAVIANA.

Scrutatori: , ,

OGGETTO:

VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022

Il Sindaco, Erika Ferranti, assume la Presidenza, in collegamento telematico, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Meet, come attestato dalla registrazione della seduta. Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, dott. Beraldi Giuseppe, in collegamento telematico.

L'identità dei Consiglieri, tutti collegati in videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento, in tale modalità, della seduta medesima.

Il Sindaco Ferranti Erika, illustra la proposta ricordando che la stessa, durante le Commissioni, è stata oggetto di spiegazioni da parte della ragioniera Laura Poli che ha evidenziato la complessità che è sottesa al piano economico finanziario di cui con questo atto viene fatta una presa d'atto, diventa un allegato dell'approvazione delle tariffe TARI.

Il Sindaco prosegue, dichiarando che si tratta di un PEF abbastanza in linea con quello degli anni precedenti; è un PEF che è stato calcolato attraverso degli aggiustamenti di importi sulla base dello schema del PEF dell'anno 2021. E' registrato un incremento connesso a ragioni per lo più strutturali di circa 40.000 euro; mentre gli effetti della gara per l'affidamento della gestione dei rifiuti, dovrebbero vedersi nel PEF 2023.

Quello che è in approvazione è lo schema delle tariffe TARI. La scelta dell'Amministrazione, avendone la possibilità, continua il Sindaco, è stata quella di mantenere le tariffe TARI inalterate, e quindi di coprire la differenza, i maggiori costi che emergono dal PEF 2022, utilizzando dell'avanzo TARI. Negli esercizi precedenti, prosegue il Sindaco, sono state registrate maggiori entrate, che essendo di TARI sono vincolate al servizio rifiuti, quindi erano state vincolate in anticipo, e di conseguenza vengono applicate 39.335 euro di questo avanzo per arrivare a pareggio, a piena copertura dei costi previsti per l'anno 2022 TARI.

Sono state mantenute, afferma il Sindaco, le tariffe inalterate, quindi la previsione di entrata è una previsione, sulla base delle utenze attuali del 2022 di 1.680.180 euro, a cui si aggiungono 39.335 di avanzo TARI, oltre ad altri importi minori che nella delibera sono dettagliati. Per l'anno 2022 gli importi delle tariffe TARI rimangono uguali a quelle dell'anno precedente, con un servizio che è in evoluzione a seguito della gara.

Interviene il Consigliere Luigi Bassi che fa una considerazione rispetto al non aumento della TARI; se questa rimane inalterata, è un buon risultato. "Per i cittadini di Bentivoglio la situazione rimane invariata e noi la prendiamo come una buona notizia".

Interviene il Consigliere Mengoli Lorenzo che dichiara che con questo atto si vota che le tariffe rimangono inalterate, senza entrare nel merito della divisione di quello che si paga per lo smaltimento.

Il Consigliere riconosce la volontà in questo momento di non aumentare le tariffe e dichiara voto favorevole.

Interviene il Consigliere Diolaiti Giorgio ricordando che bisognava abbassare le tariffe per andare incontro alle esigenze dei cittadini e non dire "Non abbiamo aumentato". Dichiarazione di voto contrario.

Interviene il Sindaco Ferranti Erika che ricorda come il Regolamento TARI prevede una serie di riduzioni come quelle per persone con handicap ed è stato anche introdotto il

bonus sociale riferito alle utenze svantaggiate con le stesse caratteristiche del bonus sociale per luce, acqua e gas. Queste riduzioni, prosegue il Sindaco, sono comunicate a tutti gli utenti quando viene inviato il bollettino, dando, quindi, la più ampia diffusione possibile a quelle possibilità che sono presenti nel Regolamento per le agevolazioni e riduzioni.

Nessun'altra osservazione o rilievo vengono sollevati dai Consiglieri. Pertanto, il Sindaco Presidente mette in approvazione il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 51 del 30/12/2021 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 41 del 29/11/2021 con la quale si è approvata la Nota di Aggiornamento al DUP – Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 120 del 30/12/2021 con la quale si è approvato il PEG - Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022/2024 – parte contabile;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Vista la delibera di Consiglio n. 41 del 28/7/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come modificato dalle delibere di consiglio n. 28 del 28/5/2015, n. 21 del 29/4/2016, n. 10 del 29/3/2017, n. 21 del 28/7/2020 e n. 25 del 30/5/2021;

Visto:

- l'art.1 commi da 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha introdotto a partire dal 01/01/2014 la nuova TARI, la tassa sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sono al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020 l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'art.1 commi 641 e ss. della legge 147 del 27 dicembre 2013 detta la disciplina legislativa della nuova Tassa sui Rifiuti (I.U.C.-TA.RI.) prendendo spunto dal previgente regime TA.R.E.S. di cui all'art.14 D.L.201/11 , così come integrato dall'art. 5 D.L.102/13; - in materia di criteri tariffari TARI, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art.1 L.147/13;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- nel regolamento sono definite la disciplina generale del tributo con le relative ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni, nonché le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;

Considerato:

- che le tariffe Tari sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento avuto riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate;
- che le tariffe sono articolate in base ai criteri e alle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di cui si propone l'approvazione, e si compongono di una quota fissa e di una quota variabile;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 238 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021
- n. 138/2021/R/rif del 2/4/2021 con la quale ARERA avvia un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*
- Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Tenuto conto che l'Autorità di ambito ATERSIR, come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” -
- con determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

- la Deliberazione 15/R/RIF del 18 gennaio 2022 di ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono;
- con Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 11 del 11 aprile 2022, ATERSIR ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna “gestione” (come definita all’art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i, che devono essere in ogni caso garantiti;

Considerato che, in attesa di dare compiuta attuazione a quanto previsto dalla citata deliberazione, è necessario recepire quanto deliberato da ATERSIR posizionando il comune di Bentivoglio nello schema regolatorio 1) della matrice di cui all’appendice 1) allegata al TQRIF;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...*”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... *con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) ...*” per cui “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 MTR - 2)*;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

- il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;
- il comma 683, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Dato atto che l'applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della Legge 147/2013”, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 per il Comune di Bentivoglio è pari ad euro 1.736.594,10;

Visto l'elaborato avente per oggetto “PEF 2022/2025 bacino di Bologna: acquisto al protocollo generale dell'Ente in data 27/5/2022 prot. n. 9788;

Preso atto che ATERSIR Bologna con delibera n. 54 in data 20 maggio 2022 avente oggetto "Servizio Gestione Rifiuti- Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni del bacino di Bologna, gestione RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi" ha approvato il PEF periodo 2022/2025;

Richiamata anche la deliberazione del Consiglio locale di Bologna n. 9 del 20 maggio 2022 sempre relativa al servizio Gestione Rifiuti- Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni del bacino di Bologna, gestione RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi ;

Considerato che il totale del PEF deliberato da ATERSIR ammonta ad euro 1.763.873,00 e verificato che la complessità della costruzione delle tariffe e l'incompletezza della documentazione trasmessa da ATERSIR non consentono di rielaborare le attuali tariffe, tenuto conto che le stesse devono essere approvate entro il 31/05/2022;

Dato atto che:

- occorre stabilire il gettito della Tassa per un importo che garantisce la copertura del costo del servizio per l'anno 2022 con una percentuale pari al 100% stante l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi;
- il verificarsi di un saldo positivo della gestione rifiuti confluito nell'avanzo vincolato da precedenti annualità e ritenuto di applicare al corrente esercizio € 39.335,00, corrispondenti all'incremento dei costi rispetto all'anno precedente al fine di mantenere inalterate le tariffe 2021;
- le tariffe di cui all'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sono state quantificate in applicazione dei criteri di cui al relativo regolamento applicativo della tassa sui rifiuti TA.RI.;

Ritenuto pertanto nelle more della trasmissione della documentazione completa da parte di ATERSIR di mantenere le stesse tariffe approvate per l'anno 2021, obiettivo conseguibile con l'applicazione di avanzo vincolato;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2022/2025 presentato da ATERSIR è pari per l'anno 2022 a € 1.763.873,00 IVA compresa, e precisato che si intende coprire i costi come di seguito indicato:

- € 9.000,00 riduzioni a carico bilancio
- € 30.000,00 recupero evasione previsione (detrazioni c. 1.4 D. n. 2/DRIF/2021)
- € 3.000,00 fondi Miur (detrazioni comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)
- € 2.358,00 altre detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021
- € 39.335,00 avanzo TARI anni precedenti
- € 1.680.180,00 entrata tariffaria al netto delle riduzioni a carico del servizio

Preso atto che l'entrata tariffaria massima per l'anno 2022, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 applicabile nel rispetto del limite di crescita, è pari a € 1.728.515,00;

Visti:

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- la delibera n. 26 del 30/06/2021 "Imposta unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2021"
- il D.P.R.158/99;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (così come modificato dal D.L. 34/2019 convertito Legge 58/2019), convertito dalla Legge 2 dicembre 2021 n. 214 secondo cui le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del *Portale del Federalismo Fiscale*;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti:

- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il Segretario procede con l'appello nominale per la votazione.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Diolaiti Giorgio, Viborgi Simona, Fantini Ilario) la delibera è approvata

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di validare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2 di ARERA il piano economico Finanziario 2022 – 2025 riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente (Allegato A);
- 2) Di applicare per l'anno 2022 – tenuto conto della documentazione ricevuta da Atersir di cui alla premessa - le tariffe della tassa sui rifiuti TA.RI. di cui all'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera, coincidenti con quelle in vigore nel 2021 per le motivazioni di cui alla premessa;
- 3) Di prendere atto, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A, "Testo Unico per la regolazione della 1 qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" della Delibera di ARERA n. 15/22, della Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 11 del 11 aprile 2022, con cui Atersir ha individuato, in prima applicazione del TQRIF, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna il quale prevede gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono), fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;
- 4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022

Con voti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Diolaiti Giorgio, Viborgi Simona, Fantini Ilario) la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 31/05/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
Beraldi Giuseppe

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

BENTIVOGLIO - TARI - Tassa Rifiuti - ANNO 2022

Approvate con delibera di C.C. n. 21 del 31/05/2022

UtENZE non domestiche (UND)

Quota Fissa

Categoria	Descrizione Categoria	coeff. Kc	Tariffa fissa € /mq
ND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	€ 0,32421
ND02	Cinematografi e teatri	0,37	€ 0,22215
ND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	€ 0,33622
ND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	€ 0,49233
ND05	Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,30620
ND06	Esposizioni, autosaloni	0,43	€ 0,25817
ND07	Alberghi con ristorante	1,42	€ 0,85256
ND08	Alberghi senza ristorante	1,02	€ 0,61241
ND09	Case di cura e riposo	1,13	€ 0,67845
ND10	Ospedali	1,18	€ 0,70847
ND11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,30	€ 0,78052
ND12	Banche e istituti di credito	0,58	€ 0,34823
ND13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	€ 0,72048
ND14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	€ 0,87658
ND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	€ 0,43229
ND16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	€ 0,86457
ND17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	€ 0,77451
ND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	€ 0,55837
ND19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	€ 0,75050
ND20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	€ 0,39026
ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	€ 0,49233
ND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	€ 3,34421
ND23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	€ 2,91193
ND24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	€ 2,37757
ND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	€ 1,43495
ND26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	€ 1,24883
ND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 4,30485
ND28	Ipermercati di generi misti	2,15	€ 1,29085
ND29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	€ 3,12807
ND30	Discoteche, night club	1,48	€ 0,88859

Quota Variabile

Categoria	Descrizione Categoria	coeff. Kd	Tariffa variabile € /mq
ND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,39	€ 0,89876
ND02	Cinematografi e teatri	3,00	€ 0,61418
ND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,55	€ 0,93151
ND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,73	€ 1,37782
ND05	Stabilimenti balneari	4,16	€ 0,85167
ND06	Esposizioni, autosaloni	3,52	€ 0,72064
ND07	Alberghi con ristorante	11,65	€ 2,38508
ND08	Alberghi senza ristorante	8,32	€ 1,70334
ND09	Case di cura e riposo	9,21	€ 1,88554
ND10	Ospedali	9,68	€ 1,98177
ND11	Uffici, agenzie, studi professionali	10,62	€ 2,17421
ND12	Banche e istituti di credito	4,77	€ 0,97655
ND13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,85	€ 2,01657
ND14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,93	€ 2,44240
ND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,87	€ 1,20175
ND16	Banchi di mercato beni durevoli	11,74	€ 2,40351
ND17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista	10,54	€ 2,15783
ND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,62	€ 1,56003
ND19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,25	€ 2,09846
ND20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,33	€ 1,09120
ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,71	€ 1,37372
ND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	€ 9,34993
ND23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	€ 8,14408
ND24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	€ 6,64138
ND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61	€ 4,01472
ND26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00	€ 3,48038
ND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	€ 12,02982
ND28	Ipermercati di generi misti	17,64	€ 3,61140
ND29	Banchi di mercato generi alimentari	42,74	€ 8,75007
ND30	Discoteche, night club	12,12	€ 2,48130

BENTIVOGLIO - TARI - Tassa Rifiuti - ANNO 2022

Approvate con delibera di C.C. n. _21 del 31/05/2022

Abitazioni (UD - Utenze Domestiche)

Quota Fissa

Categoria	Componenti	coeff. Ka	Tariffa fissa € /mq
D01	1	0,80	€ 0,37464
D02	2	0,94	€ 0,44020
D03	3	1,05	€ 0,49172
D04	4	1,14	€ 0,53386
D05	5	1,23	€ 0,57601
D06	6	1,30	€ 0,60879
DNR	2	0,94	€ 0,44020

Quota Variabile

Categoria	Componenti	coeff. Kb	Tariffa variabile € / mq
D01	1	1,0	€ 83,35624
D02	2	1,8	€ 150,04124
D03	3	2,2	€ 183,38373
D04	4	2,7	€ 225,06185
D05	5	3,2	€ 266,73997
D06	6	3,7	€ 308,41810
DNR	2	1,8	€ 150,04124